



CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)
ENTE NAZIONALE CON FINALITA' ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO
(D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)



Certificato n. 28746/13/S
Progettazione ed Erogazione
Eventi e Formazione

Prot. n. 125

Roma, 27 luglio 2021

Alla Sottosegreteria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport
lavorosportivo@governo.it

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36 IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO.

Nella riforma dello sport la parte più impattante sulla vita delle ASD/SSD e del mondo sportivo è data dalla riforma del lavoro nello sport (titolo V° del Decreto). L'Ente di Promozione Sportiva **Centro Sportivo Educativo Nazionale**, anche in rappresentanza delle sue 13.145 affiliate regolarmente iscritte al Registro CONI, desidera sottolineare la parte relativa alla modifica dei cosiddetti "compensi sportivi".

Secondo la riforma si definiscono "amatori", coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, FSN, DSA ed EPS. Con espressa incompatibilità con qualsiasi forma di lavoro con l'ente tramite il quale l'amatore svolge l'attività amatoriale e l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (per la quale si rinvia all'art.18 comma 2 del d. lgs. n. 117/2017).

Agli "amatori" possono essere riconosciuti gli emolumenti indicati dall'art. 67 comma 1 lett. m) che tuttavia vengono ridefiniti come segue : a) indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa; b) premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive; c) di importo non superiore al limite reddituale per l'esenzione di cui all'art. 69 comma 2 T.U.I.R., attualmente pari a euro 10.000 annui per percipiente. Adesso, dato che per "premi" e "compensi" erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, il collaboratore sportivo amatoriale – che rende le prestazioni in qualità di volontario e quindi al di fuori di un rapporto obbligatorio di scambio tra prestazione e remunerazione – potrà percepire, nei limiti di euro 10.000 annui, soltanto indennità di trasferta e rimborsi spese forfettari, quindi emolumenti correlati ad una specifica attività che richieda un ristoro delle spese sostenute o comunque un indennizzo non avente alcuna natura (e consistenza) corrispettiva, oppure premi e compensi occasionali, non correlati all'attività svolta in termini di tempo e di prestazioni, ma riconosciuti per il risultato ottenuto nelle competizioni sportive.



h

Questo getta nel caos migliaia di ASD/SSD che operano nello sport sociale, per anziani, per ragazzi diversamente abili, per soggetti da recuperare socialmente etc. etc. la cui attività non è per niente o quasi finalizzata a competizioni sportive e che si troveranno così nella impossibilità di utilizzare gli "amatori" che invece dovrebbero operare principalmente proprio in questi settori.

Sarebbe quindi indispensabile, a parere nostro e delle 13.145 ASD / SSD affiliate, di poter apportare le seguenti modifiche al testo: All'Art. 29 comma 2, dopo le parole "competizioni sportive" aggiungere "o nelle attività didattiche". All'Art. 36 comma 6 dopo le parole "nelle competizioni sportive" aggiungere "o nelle attività didattiche".

Questo In modo che i volontari previsti (*amatori*) possano ricevere premi anche per la didattica e lo sport di base e di utilità sociale, non solo per le competizioni.

Vorremmo, infine sottolineare, come manchi in relazione a tutta la riforma del lavoro sportivo una disposizione "liberatoria" per il passato, in assenza della quale vi è il rischio, particolarmente elevato, che gli organi ispettivi, e la giurisprudenza, leggano le nuove disposizioni come una sorta di "interpretazione autentica" dello status quo ante con le conseguenze prevedibili a danno degli organismi sportivi.



Dott. Ugo Salines

Vicepresidente Nazionale